

Bruxelles, 11 giugno 2018
(OR. en)

9964/18

UD 121
DELECT 98

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	7 giugno 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2018) 3568 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 7.6.2018 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le condizioni di riduzione del livello della garanzia globale e di esonero dalla garanzia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2018) 3568 final.

All.: C(2018) 3568 final

Bruxelles, 7.6.2018
C(2018) 3568 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.6.2018

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le condizioni di riduzione del livello della garanzia globale e di esonero dalla garanzia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, coerentemente con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), delega alla Commissione il potere di integrare determinati elementi non essenziali del codice, in conformità all'articolo 290 del TFUE. La Commissione ha esercitato questi poteri adottando il 28 luglio 2015 il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione. Detto regolamento delegato della Commissione ha stabilito disposizioni di applicazione generale al fine di integrare il codice e garantire un'applicazione chiara e corretta delle sue disposizioni.

In seguito al primo anno di applicazione del predetto regolamento delegato, la sua attuazione pratica ha evidenziato l'esigenza di adeguare quanto disposto all'articolo 84 onde consentire un'applicazione più efficiente ed efficace delle norme di base stabilite dal codice e promuovere migliori operazioni doganali in linea con le prassi attuali.

Diversi Stati membri e i rappresentanti di organizzazioni commerciali hanno ripetutamente attirato l'attenzione della Commissione sul fatto che permangono diverse difficoltà in relazione all'applicazione pratica della condizione specifica di risorse finanziarie sufficienti di cui all'articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione e hanno esortato la Commissione a risolvere la questione quanto prima. Sono state adottate le seguenti motivazioni con i pertinenti elementi.

Si è sostenuto che le risorse finanziarie dell'operatore economico, attualmente indicate quale condizione autonoma nell'articolo 84, non possono essere considerate rappresentative della piena capacità di tale operatore economico di pagare l'importo dell'obbligazione doganale e altri oneri non coperti dalla garanzia. Tale condizione relativa alle risorse finanziarie sufficienti è limitata alla liquidità ed è ritenuta eccessivamente restrittiva. Si è pertanto suggerito di prendere in considerazione anche altri attivi, facilmente convertibili, al fine di determinare tale capacità dell'operatore economico in sede di decisione sulla riduzione o sull'esonero dalla garanzia.

Si è inoltre dimostrato in pratica che, in casi specifici, l'importo di riferimento stabilito a norma dell'articolo 90 del codice per le potenziali obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero insorgere potrebbe raggiungere un livello molto elevato, che non sarebbe giustificato in termini di probabilità dell'effettiva insorgenza di tale obbligazione doganale (per es. obbligazioni doganali che possono insorgere per la riparazione di un natante in ammissione temporanea). L'impossibilità di includere tale fattore di rischio si è rivelata eccessivamente rigorosa.

Inoltre, per quanto attiene alle domande di un operatore economico autorizzato intese a ottenere una riduzione della garanzia o un esonero, gli attuali requisiti di cui all'articolo 84 risultano più rigorosi rispetto alle modalità di valutazione dei criteri di cui all'articolo 95 del codice, oltre a esigere una doppia valutazione rispetto agli operatori economici non autorizzati, il che non appare logico, ove non addirittura contraddittorio.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha elaborato il presente atto delegato in conformità all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea e all'intesa comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sugli atti delegati. Gli Stati membri e tutte le altre parti interessate sono stati debitamente coinvolti e costantemente consultati durante i lavori preparatori.

La Commissione ha consultato gli Stati membri in merito al progetto di testo in occasione delle riunioni del pertinente gruppo di esperti (gruppo di esperti del codice doganale). La comunità imprenditoriale è stata consultata attraverso il pertinente organo consultivo delle parti interessate (il gruppo di contatto per gli operatori) in occasione di riunioni congiunte con gli esperti degli Stati membri.

La Commissione ha preso in considerazione tutte le osservazioni pervenute durante tale esercizio consultivo e, nella misura del possibile, le ha incluse nella presente proposta, tenendo in considerazione il seguente obiettivo: fornire motivi sufficienti per concedere o rifiutare la domanda di riduzione o di esonero dalla garanzia, in caso di potenziali obbligazioni doganali.

Tutte le parti interessate hanno convenuto che tale modifica dovrebbe:

- 1) rimediare alla situazione in cui la condizione che impone di dimostrare risorse finanziarie sufficienti è interpretata come limitata a disporre della liquidità necessaria e che quindi appare eccessivamente restrittiva;
- 2) chiarire la valutazione della condizione di sufficiente capacità finanziaria;
- 3) inserire l'elemento del rischio in relazione alla probabilità che insorga un'obbligazione doganale, per quanto concerne il volume e il tipo di attività commerciali dell'operatore economico connesse alle dogane e il tipo di merci per le quali è richiesta la garanzia;
- 4) assicurare in merito alla disposizione giuridica di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del codice, ossia che non saranno riesaminate le condizioni di operatore economico autorizzato se già valutate in fase di concessione di tale status, e che la valutazione della capacità di pagare l'importo dell'obbligazione doganale e di altri oneri non coperti dalla garanzia dovrebbe essere effettuata durante la valutazione della sufficiente capacità finanziaria nell'ambito della concessione di un'autorizzazione di riduzione del livello della garanzia globale o dell'esonero dalla garanzia.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente regolamento è contenuta nelle deleghe di potere di cui all'articolo 99, lettera c), del codice.

Principio di sussidiarietà

Poiché né il codice, né il regolamento delegato modificato dal presente regolamento sono stati soggetti all'analisi della sussidiarietà, non è opportuno effettuare tale analisi per il presente regolamento. È opportuno osservare che l'unione doganale rappresenta una zona priva di frontiere interne, basata su un quadro di riferimento armonizzato e automatizzato a livello dell'Unione e sull'interdipendenza degli Stati membri. Il suo corretto funzionamento richiede pertanto che tutte le pertinenti azioni giuridiche, in particolare se riguardanti i sistemi transfrontalieri, siano adottate a livello dell'Unione.

Principio di proporzionalità

Sotto il profilo della proporzionalità, il presente regolamento rispetta i limiti del conferimento di potere concesso dai colegislatori e riguarda soltanto gli elementi intesi ad adeguare più efficacemente le disposizioni giuridiche vigenti alle esigenze della pratica quotidiana delle autorità doganali, degli operatori economici e delle persone diverse dagli operatori economici.

Contenuto della proposta

Previa disamina approfondita della situazione, la Commissione è giunta alla conclusione che la condizione delle “risorse finanziarie sufficienti” dovrebbe essere soppressa dal testo, mentre il concetto della valutazione della situazione finanziaria dovrebbe essere ulteriormente chiarito nel testo giuridico. Inoltre, tale valutazione deve tenere in considerazione tutti gli elementi pertinenti alla situazione, mantenendo nel contempo una certa flessibilità e la possibilità di adattarsi a situazioni particolari. È importante che le autorità doganali possano tener conto dei rischi potenziali connessi all’insorgenza di obbligazioni doganali per quanto attiene alle caratteristiche dell’attività commerciale, alla specificità dell’operazione e al tipo di merci per le quali è richiesta la garanzia. Si è inoltre ritenuto importante chiarire come si debba intendere la valutazione della domanda di un operatore economico autorizzato sotto tale aspetto, tenuto conto della sovrapposizione dei criteri. A norma dell’articolo 38, paragrafo 5, del codice i criteri già esaminati non dovrebbero essere sottoposti a nuovo esame. Si dovrebbe tuttavia chiarire che le semplificazioni specifiche di cui un operatore economico autorizzato può voler beneficiare sono soggette all’autorizzazione delle autorità doganali e richiedono il rispetto dei requisiti specifici connessi alla semplificazione richiesta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Poiché il presente regolamento è unicamente volto ad adeguare più efficacemente le norme giuridiche vigenti del regolamento delegato (UE) 2015/2446 al conseguimento degli obiettivi prefissati e poiché non sono previsti cambiamenti sostanziali, esso non ha alcuna incidenza diretta sul bilancio.

Le condizioni per la concessione dell’esonero dalla garanzia o di altre riduzioni della garanzia a norma di detto articolo sono tali da dimostrare che il debitore stesso fornisce un elevato livello di certezza quanto al pagamento dell’obbligazione doganale. La presente modifica non altererà la situazione a tal proposito.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 7.6.2018

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le condizioni di riduzione del livello della garanzia globale e di esonero dalla garanzia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione¹, in particolare l'articolo 99, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce le condizioni che un operatore economico deve soddisfare al fine di essere autorizzato a fornire una garanzia globale per garantire il pagamento delle obbligazioni doganali e di altri oneri. L'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce ulteriori criteri che gli operatori economici devono soddisfare per essere autorizzati a fornire una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia in relazione a obbligazioni doganali e ad altri oneri che potrebbero insorgere. Uno di tali criteri è il criterio della solvibilità finanziaria². Tale criterio si considera comprovato nel caso in cui il richiedente si trovi in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata.
- (2) Nell'ambito di una domanda di riduzione della garanzia globale o di un esonero dalla garanzia, l'amministrazione doganale deve valutare se il richiedente dispone della capacità di pagare l'importo dell'obbligazione doganale e di altri oneri, qualora ciò diventasse necessario.
- (3) L'articolo 84 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 stabilisce le condizioni che un operatore economico deve soddisfare per essere autorizzato a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia. Oltre alle altre condizioni stabilite sulla base del criterio della solvibilità finanziaria, detto articolo dispone che il richiedente dimostri di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi in relazione all'importo dell'obbligazione doganale e ad altri oneri che potrebbero insorgere e non sono coperti dalla garanzia. Tuttavia, l'esperienza pratica acquisita con l'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 mostra che tale condizione è eccessivamente restrittiva, in quanto è interpretata come circoscritta alla disponibilità della liquidità necessaria. La liquidità non sempre rappresenta l'unica capacità di un operatore economico di pagare l'importo dell'obbligazione doganale o di altri oneri non coperti dalla garanzia. Si potrebbero tenere in considerazione altri elementi, quali gli attivi facilmente convertibili. È pertanto necessario eliminare l'elemento della liquidità quale condizione autonoma e fornire chiarimenti, affinché la valutazione della capacità dell'operatore di soddisfare gli obblighi di pagare l'importo dell'obbligazione

¹ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

² Articolo 39, lettera c) del regolamento (UE) n. 952/2013.

doganale e di altri oneri non coperti dalla garanzia sia integrata nella valutazione della capacità finanziaria del richiedente.

- (4) Nel contempo e al fine di garantire un'applicazione uniforme di tali norme, è necessario chiarire che la valutazione della condizione di "sufficiente capacità finanziaria" in relazione alla capacità dell'operatore economico di pagare l'importo dell'obbligazione doganale e di altri oneri che possono insorgere e che non sono coperti dalla garanzia sia specifica alla valutazione della domanda di garanzia globale con un importo ridotto o di esonero dalla garanzia (semplificazione). È necessario definire i limiti di tale valutazione nell'ambito delle garanzie globali con tutti i livelli di riduzione.
- (5) Nelle situazioni in cui l'importo di riferimento stabilito a norma dell'articolo 155 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione³ sarebbe sproporzionato in relazione agli importi delle potenziali obbligazioni doganali che possono insorgere, è necessario prevedere la possibilità che le autorità doganali tengano in considerazione il rischio di insorgenza dell'obbligazione doganale, a loro discrezione, al fine di decidere in merito al livello della riduzione.
- (6) È necessario chiarire altresì che gli operatori economici autorizzati non dovrebbero essere soggetti alla duplicazione delle procedure di valutazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, lasciando impregiudicata la possibilità che le autorità doganali, prima di concedere le semplificazioni specifiche di cui gli operatori economici autorizzati desiderano beneficiare, accertino la conformità con i requisiti specifici della semplificazione in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 84 del regolamento (UE) 2015/2446 è così modificato:

- (1) al paragrafo 1 è soppressa la lettera f);
- (2) al paragrafo 2, è soppressa la lettera g);
- (3) al paragrafo 3, è soppressa la lettera l);
- (4) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 *bis* e 3 *ter*:

“3 *bis* Quando verificano se il richiedente dispone di una capacità finanziaria sufficiente ai fini di concedere un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia ai sensi del paragrafo 1, lettera e), del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 3, lettera k), le autorità doganali tengono in considerazione la capacità del richiedente di ottemperare ai propri obblighi di pagamento delle obbligazioni doganali e di altri oneri che potrebbero insorgere, non coperti da detta garanzia.

Se giustificato, le autorità doganali possono tenere conto del rischio di insorgenza di dette obbligazioni doganali e di altri oneri, per quanto concerne il tipo e il volume di attività commerciali dell'operatore economico connesse alle dogane e il tipo di merci per le quali è richiesta la garanzia.

3 *ter* Se la condizione relativa alla sufficiente capacità finanziaria è già stata valutata come modalità di applicazione del criterio di cui all'articolo 39, lettera c), del codice, le autorità doganali verificano unicamente se la capacità finanziaria del richiedente giustifica la

³ GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558.

concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia.”;

5) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), al paragrafo 2, lettere e) ed f), e al paragrafo 3, lettere j) e k), è verificato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7.6.2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER